

## Requisiti pensionistici per i lavoratori nel sistema “misto” di calcolo

**Pensione di vecchiaia – Articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011**

| Requisiti anagrafici                     | Requisiti contributivi                   |  |
|--|--|--|
| D'ufficio<br>67 anni al 31 agosto 2025   | Anzianità contributiva minima di 20 anni |  |
| A domanda<br>67 anni al 31 dicembre 2025 |  |  |

**Pensione di vecchiaia – Articolo 1, commi da 147 a 153, della legge 27 dicembre 2017, n. 205\***  
(esclusione dall'adeguamento alla speranza di vita nei confronti dei lavoratori dipendenti che svolgono le attività gravose e per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che siano in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni)

| Requisiti anagrafici                                     | Requisiti contributivi  |  |
|--|---|--|
| A domanda<br><b>66 anni e 7 mesi</b> al 31 dicembre 2025 | Anzianità contributiva minima di 30 anni al <b>31 agosto 2025</b> |  |

\*per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni.

**Pensione anticipata - articolo 15 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26**

| Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2025 | Requisiti contributivi donne                       | Requisiti contributivi uomini                   |
|---|--|---|
|   | Anzianità contributiva minima di 41 anni e 10 mesi | Anzianità contributiva minima 42 anni e 10 mesi |

**Opzione donna - articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 94, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

|                              | Requisiti contributivi            | Requisiti anagrafici                 |
|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Maturati al 31 dicembre 2021 | Anzianità contributiva di 35 anni | 58 anni maturati al 31 dicembre 2021 |

|  |                              |  |
|--|------------------------------|--|
|  | maturata al 31 dicembre 2021 |  |
|--|------------------------------|--|

**Opzione donna - articolo 16, comma 1-bis del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall'articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**

|  | <b>Requisiti contributivi</b>   | <b>Requisiti anagrafici</b>  |
|--|---|--|
| Requisiti maturati al 31 dicembre 2022 | Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2022  | 60 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) |
| Condizioni                             | <b>a)</b> assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti<br><b>b)</b> hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; |  |

**Opzione donna - articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, comma 1-bis, come modificato dall'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2023, n. 213**

|  | <b>Requisiti contributivi</b>   | <b>Requisiti anagrafici</b>  |
|--|---|--|
| Requisiti maturati al 31 dicembre 2023 | Anzianità contributiva di 35 anni maturata al 31 dicembre 2023  | 61 anni (età ridotta di un anno per figlio nel limite massimo di due anni) |
| Condizioni                             | <b>a)</b> assistono, alla data di presentazione della domanda di pensione e da almeno sei mesi, il coniuge o la parte dell'unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 febbraio 1992 n 104 o un parente o un affine entro il secondo grado convivente qualora i genitori, il coniuge o l'unito civilmente della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti oppure siano deceduti o mancanti<br><b>b)</b> hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti Commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento; |  |

**Quote 100 e 102 – articolo 14, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dall’articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2021, n. 234**

|  | <b>Requisiti contributivi</b>            | <b>Requisiti anagrafici</b> |
|--|--|-----------------------------|
| Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2021 | Anzianità contributiva minima di 38 anni | 62 anni                     |
| Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2022 | Anzianità contributiva minima di 38 anni | 64 anni                     |

**Pensione anticipata flessibile – articolo 1, commi 283 e 284, della legge 29 dicembre 2022, n. 197**

|  | <b>Requisiti contributivi</b>            | <b>Requisiti anagrafici</b> |
|--|--|-----------------------------|
| Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2023 | Anzianità contributiva minima di 41 anni | 62 anni                     |

**Pensione anticipata flessibile – articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2023, n. 213**

|   | <b>Requisiti contributivi</b>            | <b>Requisiti anagrafici</b> |
|---|--|-----------------------------|
| Requisiti maturati nell’anno 2024   | Anzianità contributiva minima di 41 anni | 62 anni                     |
| Calcolo della pensione con le regole dell’opzione al sistema contributivo di cui al decreto legislativo n. 180 del 1997 |  |                             |

\*\*\*\*\*

Per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – sistema di calcolo contributivo – i requisiti per il diritto a pensione sono disciplinati dall’art. 24, commi 6, 7 e 11 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, della legge n. 214 del 2011, come modificato dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.